


# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



## DELIBERA COMMISSARIALE

### N. 100 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Vertenza CCC spa / Consorzio. Opere di utilizzazione irrigua nell'abitato di Gioia del Colle. Approvazione schema di transazione. Riproposizione deliberazione n. 32 del 16/02/2015.

L'anno 2015, il giorno 23.... del mese di MARZO..... in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11

## IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato con deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 1484 del 04/07/2011 e D.P.G.R. n. 701 del 04/07/2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 8 del 20/01/2015, assistito dal segretario verbalizzante, su proposta del Direttore di Area competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione:


**Premesso** che, con deliberazione commissariale n. 32 del 26/02/2015 è stato approvato lo schema di atto transattivo convenuto con la Cantieri Costruzione Cemento spa, al fine di definire, in via stragiudiziale, le questioni collegate alla costruzione, da parte dell'impresa, delle opere di utilizzazione irrigua nell'abitato di Gioia del Colle;

**Rilevato** che, in dipendenza del menzionato atto transattivo, il Consorzio si è obbligato a corrispondere alla CCC spa l'importo complessivo di € 510.700,00 (cinquecentodiecimilasettecento/00) da versare per il 50%, ossia € 255.350,00 al 31/03/2015, ed il saldo, dello stesso importo, al 30/06/2015;

**Considerato che**, la transazione nei termini convenuti risulta notevolmente vantaggiosa per gli interessi del Consorzio, alla luce della documentazione ivi menzionata e della motivazioni espresse nel ridetto atto transattivo, che qui integralmente si intende richiamato e confermato;

**Considerato**, altresì, che la CCC spa ha espressamente rappresentato che, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento convenuti, la transazione si intenderà decaduta e l'impresa si affretterà a deferire la controversia al giudizio arbitrale il cui procedimento era già in corso di attivazione, tanto è che l'impresa, in via cautelativa, ha già notificato in data 13/03/2015, richiesta di nomina nel costituendo collegio arbitrale dell'arbitro di spettanza di questo Consorzio;


**Costatato** che, in ordine alla succitata deliberazione n. 233/2015 l'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione, con lettera n. AOO-036/0005973 del 06/03/2015, ha comunicato di non poter ammettere l'atto transattivo al visto di legittimità per l'assenza del parere del Revisore Unico;



**Rilevato** che il chiesto parere del Revisore Unico è stato acquisito in data odierna e che detto parere si esprime in senso favorevole alla transazione nei termini concordati;  
**Ritenuto**, pertanto, di dover riproporre integralmente l'atto di transazione già approvato con la deliberazione n. 32/2015;  
**Vista** la delibera commissariale n. 29 del 01/09/11 con la quale il Commissario avoca a sé le funzioni della Direzione Generale;  
**Assunti** i poteri di cui al D.P.G.R n. 701 del 04/07/2011, prorogato con D.P.G.R. n. 8 del 20/01/2015,

**DELIBERA**

- 1) Per le ragioni richiamate in premessa, che fanno parte sostanziale del presente deliberato, di confermare e riapprovare l'atto di transazione intervenuto con la Cantieri Costruzioni Cemento spa, come allegato alla precedente deliberazione commissariale n. 32 del 16/02/2015;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge Reg. Puglia n. 4/2012, al fine di consentire il rispetto del primo termine di pagamento al 31 marzo c.a., come stabilito in transazione, considerato che la mancata esecutività della stessa comporterebbe un danno finanziario per il Consorzio di gravissima entità.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA Dott.ssa M.L. Congedo *M.L. Congedo*  
 IL VICE DIRETTORE GENERALE Ing. Giuseppe Corti *G. Corti*

IL SEGRETARIO *Mario Lupo*


IL COMMISSARIO  
 Dott. Giuseppantonio Stanco  
*G. Stanco*


**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 23/03/2015..... dove resterà pubblicato sino al giorno 29/03/2015.....

IL SEGRETARIO: *Mario Lupo*

Allo stato non sussiste adempimento contabile  
*Mario Lupo*





Parere del Revisore dei Conti sulla deliberazione Commissariale n.32 del Registro delle Deliberazioni  
avente per oggetto: "Consorzio c/C.C.C. SPA . Determinazioni".


Il Revisore dei Conti del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, Dott. Antonio Piccininno,

Esaminata

In data 16 Marzo 2015, la deliberazione commissariale di autorizzazione alla definizione transattiva della controversia Consorzio c/CCC spa.

Premesso che:

- In data 21.09.1987 la Cantieri Costruzioni Cemento Spa stipulava con il Consorzio un contratto di appalto avente per oggetto la costruzione delle opere di utilizzazione irrigua nell'abitato di Gioia del Colle, definendo il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in dodici mesi naturali e consecutivi;
- I lavori furono ultimati il 21.02.1989, nel rispetto dei termini successivamente assegnati;
- A seguito di un fenomeno di dissesto, la C.C.C. spa, su richiesta del Consorzio, effettuava indagini geognostiche ed eseguiva i lavori di rimozione del rivestimento impermeabile della vasca e del materiale di riporto, per un ammontare complessivo di £ 200.213.060, mai pagati dal Consorzio;
- A seguito del lodo del 06.04.1995, con il quale il C.C.C. Spa aveva proposto domanda tesa al recupero dei propri crediti, il Collegio arbitrale statuiva di *"riconoscere in favore della C.C.C. i crediti da questa richiesti a titolo di ritardati pagamenti sui sal per £ 319.112.729; di condannare il Consorzio al pagamento in favore della C.C.C. dell'importo di £ 355.363.243 per i lavori eseguiti in esecuzione della perizia dei danni e per i costi sostenuti per le prove e le indagini geologiche; di riconoscere il diritto della C.C.C. allo svincolo della cauzione; di riconoscere il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla domanda di revisione dei prezzi e il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal Consorzio per inesistenti inadempimenti dell'Impresa attrice"*;
- Con atto di citazione notificato il data 13.06.1995 il Consorzio impugnava il citato lodo dinanzi alla Corte di Appello di Bari;
- Con la sentenza n. 1089/98 la Corte di Appello accoglieva l'impugnazione proposta dall'Ente e dichiarava la nullità del lodo "esclusivamente per il difetto di composizione del Collegio arbitrale";
- Con atto di accesso notificato al Consorzio il 14.07.1999 la C.C.C. dava nuovamente impulso al giudizio arbitrale per vedere riconosciute le proprie ragioni di credito e con atto di citazione notificato in data 29.12.2006 conveniva il Consorzio dinanzi al Tribunale di Bari al fine di condannare l'Ente al pagamento della somma di € 506.782,58, oltre interessi e rivalutazione, come da Stato finale del 31.1.2004, al pagamento della somma di € 103.401,41 per lavori eseguiti, € 27.527,15 per la prova di emungimento e spese geognostiche, € 39.126,88 a titolo di revisione prezzi, oltre interessi e rivalutazione; condannare il Consorzio al pagamento della somma di € 105.665,83, a titolo di revisione dei prezzi sui lavori eseguiti a tutto il 21.02.1989; accertare e dichiarare che la C.C.C. spa ha diritto allo svincolo della cauzione e al pagamento delle spese sostenute per il suo



mantenimento; condannare l'Ente al pagamento della somma di € 4.078,09, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario del 12.5%;

- In data 30.03.2007 il Consorzio si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., e chiedendo al Tribunale di ritenere e dichiarare la propria incompetenza in ordine a tutte le domande di revisione dei prezzi, riconoscendo la competenza a pronunciarsi del giudice amministrativo;
- Con sentenza n. 4033 del 08.09.2014 il Giudice dichiarava la propria incompetenza, in favore della competenza del Collegio Arbitrale e compensava integralmente le spese di giudizio;
- Con nota del 16.12.2014, il difensore del Consorzio dinanzi al Tribunale, 'Avv. Elio Lanave, a fronte di richiesta del legale di controparte di concorrere alla composizione del nuovo Collegio arbitrale, richiamando precedenti comunicazioni sugli sviluppi del procedimento giudiziario, esortava il Consorzio a sperimentare la possibilità di pervenire ad una soluzione transattiva della vertenza, evidenziando che anche le conclusioni del C.T.U. incaricato dal Tribunale erano risultate pienamente sfavorevoli al Consorzio; *invero, il C.T.U. nella consulenza rassegnata al Tribunale ha riconosciuto l'assenza di responsabilità ascrivibili alla società C.C.C., ha riconosciuto fondate le ragioni di credito azionate dalla stessa, quantificandole nell'importo complessivo di € 1.289.273,56 alla data 31.05.2008;*
- che in data 16 marzo 2015, mi perveniva richiesta di esprimere parere in merito ad una proposta di atto di transazione tra il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia e la società C.C.C. S.p.a

Preso atto ed evidenziato che

Sull'argomento mi attivavo con opportuna richiesta documentale, e oltre a ciò mi recavo presso gli uffici del Consorzio al fine di comprendere al meglio la vicenda e dalla quale fosse possibile desumere l'esigenza di dar corso a tale transazione;

Dalle informazioni assunte, oltre che dallo studio del comparto documentale pervenutomi, la vicenda appare complessa ma nel contempo è individuabile un iter giurisprudenziale ben definito e ben descritto dal parere dell'Avvocato Elio Lanave,

Il Revisore, avendo:

- assunto i necessari chiarimenti e verificati tutti gli stanziamenti sia in entrata che nella spesa;

### **Esprime**

forti perplessità circa la mancata indicazione delle metodologie poste alla base della scelta delle situazioni debitorie da chiudere con transazione. Per meglio precisare, il sottoscritto ha più volte segnalato la mancanza di un piano transattivo generale che abbracciasse la mole debitoria nel suo intero, e che individuasse una metodologia comune di approccio tale da soddisfare una sorta di par condicio creditorum. Un approccio metodologico certo e condiviso avrebbe evitato il susseguirsi di transazioni dettate più dall'emergenza (cercando di "risparmiare" un attimo prima della soccombenza innanzi ai tribunali competenti) con evidente debolezza contrattuale, che da effettiva convenienza. Resta il fatto comunque, che qualsiasi transazione che preveda

un importo più basso di quello che si teme di pagare con ragionevole certezza, è una scelta conveniente in una ottica lungimirante e di buon governo del Consorzio ed in generale di ogni attività economica.

*Nel caso specifico seppur in assenza di motivi di urgenza (allo stato si dovrebbe ricomporre il collegio arbitrale), e sottolineando tutte le riserve sopra esposte, il sottoscritto Revisore non può non evidenziare l'opportunità economico/finanziaria che tale transazione presenta, comportando di fatto un risparmio di oltre un milione di euro ( se si dovessero considerare rivalutazione ed interessi ad oggi) sulle somme che sia la Consulenza tecnica di ufficio, che il lodo arbitrale del 1995, indicava come dovuta e alla quale il sottoscritto è chiamato a dare un parere,*

e pertanto alla luce di tutto quanto sopra,

**esprime parere favorevole alla proposta di atto di transazione tra il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e la società Cantieri Costruzioni Cemento SpA così come recepito e approvato nello schema di transazione agli atti.**

Bari 23 Marzo 2015

Il Revisore dei Conti

Dott. Antonio Piccininno

